

COMUNEDIMONDAVIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ECC. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 24**

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 16 del 21.01.1991 n. 93 del 21.12.1995
n. 17 del 07.04.2010
Integrato con atto di C.C. n. 23 del 26.06.2020

INDICE

PREMESSA

- A) le fattispecie
- B) i criteri
- C) le modalità di concessione

ARTICOLATO

- Art. 1 - Criteri generali
- Art. 2 - Sovvenzioni
- Art. 3 - Contributo a carattere ricorrente
- Art. 4 - Contributi
- Art. 5 - Patrocinio
- Art. 6 - Patrocinio fuori programma
- Art. 7 - Gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative ed assistenziali
- Art. 8 - Soggetti
- Art. 9 - Sussidi
- Art. 10 - Ausili finanziari
- Art. 11 - Vantaggi economici
- Art. 12 - Disposizioni finali
- Art. 13 - Finanziamento
- Art. 14 - Disposizioni transitorie

1) PREMESSA

L'articolo 12 della legge 241/90 detta disposizioni di carattere generale e pone un problema di coordinamento con le disposizioni dettate dalla legge 142/90, e in particolare con quelle che saranno fissate dallo statuto relativamente ai procedimenti amministrativi.

La materia va esaminata sotto i seguenti aspetti:

- A) le fattispecie previste dall'art. 12 L. 241/90 (ambito di applicazione della disciplina);
- B) la determinazione dei criteri;
- C) le modalità di concessione.

A) le fattispecie

L'art. 12 della legge 241 assoggetta ai criteri ed alle modalità del regolamento 5 categorie di interventi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

L'ampiezza della gamma proposta vuole garantire che il nuovo regime di erogazione comprenda tutti interventi che arrechino vantaggi unilaterali alle controparti.

E' peraltro opportuno cercare di comprendere a cosa la legge faccia riferimento con ciascuna delle singole fattispecie previste e come queste si adattino alla concreta attività comunale.

Sovvenzione

Si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

Contributo

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Sussidio

Si ritiene che in questo termine possano essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno.

Ausili finanziari

Questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti.

In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici o associazioni benemerite non finalizzati a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Vantaggi economici

Si tratta della erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Esclusione

Si ritengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in argomento le categorie seguenti:

- a) i servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quanto il recupero non copre interamente le spese;
- b) i trasferimenti (art. 23 comma 4' legge n. 142/90) a copertura dei costi sociali (art. 23, comma 6) a aziende speciali e alle istituzioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 22, 3' comma);
- c) le concessioni di aree comprese nei piani Peep a favore di cooperative, imprese e privati cittadini sono assegnate con i criteri e le modalità di cui alla legge n. 167 del 18.4.1967;

B) I criteri.

Il nuovo ordinamento delle autonomie vuole avviare nelle amministrazioni locali un processo di programmazione: collega la formazione degli organi di governo ad una mozione programmatica, assegna al Consiglio funzioni di controllo e di indirizzo politico amministrativo, introduce o rende possibile nuove forme di controllo interno: revisori, contabilità economica, pareri, ecc.

In tale quadro il criterio principe per la valutazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 12 é quello della rispondenza della attività proposta alla mozione programmatica ed agli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o, quanto meno, alle finalità dell'ente enunciate dallo Statuto.

In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo, meno dirette negli altri casi.

Per i sussidi assistenziali si dovrà avere riguardo alle condizioni socio - economiche dei richiedenti ne rispetto dei criteri stabiliti in applicazione della legge regionale n. 43/88 concernente norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni.

C) Le modalità di concessione

L'articolo 12 della 241 attribuisce alla autonomia regolamentare del Comune la determinazione delle modalità per la concessione dei benefici in argomento.

Le disposizioni non possono prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il procedimento amministrativo dalla legge stessa.

In particolare:

La domanda va istruita dall'Istruttore responsabile della U.O. Servizi Sociali secondo le procedure dell'articolo 6.

La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati.

Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.

ARTICOLATO

Art. 1 (Criteri generali)

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento:

- rispondenza alla mozione programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 142/90;
- rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio;
- capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine del Comune ai fini turistici;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del Comune;
- iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi;
- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nel comune presenze turistiche;
- iniziative di sostegno alle attività produttive del Comune;
- iniziative di dibattito in argomenti di specifico interesse della amministrazioni comunali;
- sostegno alle spese sostenute da enti, associazioni e imprese private per la gestione di strutture sportive, ricreative o assistenziali di valenza pubblica.

Gli interventi di carattere assistenziale sono valutati secondo i criteri di cui alla legge regionale L.R. 43/88.

Art. 2 (Sovvenzioni)

- 1) Il Comune può assegnare sovvenzioni a quelle iniziative che, rientranti nella specifica competenza comunale, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private la cui attività è condizionata dalla amministrazione comunale nei termini fissati da apposita convenzione.

- 2) Il programma di attività sovvenzionato ed il piano dei costi e dei ricavi sono esaminati dall'istruttore responsabile della unità organizzativa Servizi Sociali che predispose la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui al precedente art. 1.
- 3) La sovvenzione comunale ha carattere esclusivo e non può sommarsi alle contribuzioni di altri enti pubblici o privati.

Art. 3
(Contributi a carattere ricorrente)

- 1) Il Comune non può assegnare contributi a quelle iniziative che, rientranti nella specifica competenza comunale, sono realizzate da altri enti, associazioni e imprese private la cui attività é controllata in tutto o solo per la parte sovvenzionata, dalla amministrazione comunale nei termini fissati dall'atto costitutivo del richiedente o da apposita convenzione.
- 2) Il programma di attività ed il piano dei costi e dei ricavi sono concordati con il responsabile della unità organizzativa Servizi Sociali che predispose la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza della iniziativa ai criteri di cui al precedente art. 1.

Art. 4
(Contributi)

- 1) Il Comune contribuisce alla riuscita delle iniziative organizzate dagli enti e dalle libere forme associati o da privati in materie di competenza della amministrazione comunale.
Il Comune può altresì sostenere i programmi di attività degli enti e delle organizzazioni suddette.
- 2) Annualmente la giunta fissa i termini per la presentazione delle domande e, sulla base dei criteri di cui all'articolo 1 della mozione programmatica di cui al comma 3, dell'articolo 34 della legge 142/90 e degli altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio può determinare priorità di ordine settoriale.
I termini e le eventuali priorità sono portati a conoscenza della cittadinanza.
- 3) La domanda va corredata del programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati.
- 4) La domanda deve contenere la dichiarazione se l'ente o l'associazione sia soggetta ad IRPEG, se la attività per la quale si richiede il contributo sia di carattere commerciale ai sensi dell'articolo 87 del T.U.I.D.
- 5) La domanda di contributo é istruita dall'Istruttore responsabile della unità organizzativa Servizi Sociali e con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 1 ed alle eventuali priorità di cui al comma 2. Il responsabile verifica altresì l'efficacia la produttività della iniziativa proposta.

- 6) Il contributo é liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento della iniziativa nei termini proposti dal programma presentato e presentazione del rendiconto dei costi e dei ricavi nonché della documentazione prescritta dalla legge 19.3.1990 n. 55.
Qualora l'iniziativa si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto la Giunta delibera la revoca del contributo.
- 7) I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ad iniziativa effettuata purché la domanda, contenente le indicazioni e la documentazione di cui ai commi precedenti sia stata presentata in tempo utile.

Art. 5 (Patrocinio)

- 1) Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, dalle libere forme associative e dai privati in settori di competenza del Comune.
- 2) La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalla concessione del contributo di cui all'art 4 e di strutture e servizi. La determinazione amministrativa di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi.
- 3) La concessione del patrocinio comporta l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti delle pubbliche affissioni solo nei casi in cui il patrocinio riguarda iniziative aventi finalità sociali, turistiche, sportive, umanitarie e comunque di rilevante interesse pubblico e realizzate dalle libere forme associazioni aventi sede sia nel territorio comunale che al di fuori dello stesso.
- 4) Le modalità per la concessione del patrocinio e dei benefici di cui al comma 2 sono le stesse di cui all'art. 4.
- 5) Il patrocinio è concesso con determina del responsabile del servizio previa richiesta scritta presentata, con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione e/o evento, dal responsabile della manifestazione o iniziativa.
- 6) Il patrocinio non è concesso ai partiti politici ed ai movimenti politici.
- 7) La concessione del patrocinio comporta l'esenzione dal pagamento delle tariffe inerenti l'utilizzo di strutture e/o di singoli locali di proprietà comunale.
- 8) Il soggetto beneficiario del patrocinio comunale ha l'obbligo di apporre sul materiale pubblicitario la seguente dicitura "Manifestazione patrocinata dal Comune di Mondavio – PU – (stemma comunale).

Art. 6 (Patrocinio fuori programma)

La concessione del patrocinio denominato "fuori programma" consiste nella stampa a carico dell'amministrazione comunale di manifesti e inviti nella spedizione di inviti e nella concessione di sale a altre strutture comunali.

Il patrocinio é concesso con atto della Giunta Comunale alle libere forme associative o a privati per iniziative culturali da svolgersi nell'ambito del Comune.

Il patrocinio non é concesso per iniziative aventi scopi di lucro.

Il numero delle iniziative ammissibili é stabilito in relazione alle disponibilit  di bilancio.

Art. 7

(Gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative ed assistenziali)

Il Comune pu  con atto della Giunta, concedere tramite convenzione, ad enti associazioni ed imprese private la gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative od assistenziali sulla base dei seguenti criteri:

1) Impianti sportivi

- a) dell'attivit  svolte nell'ambito delle Federazioni sportive di appartenenza;
- b) numero dei soci iscritti alla associazione e numero degli atleti tesserati;
- c) solidit  economico - finanziaria;

2) Strutture ricreative ed assistenziali

- a) programma dell'attivit  ricreativa ed assistenziale che si intende svolgere;
 - b) numero dei soci iscritti all'associazione o importanza dell'ente o dell'impresa privata da valutare in riferimento al volume di affari;
 - c) solidit  economico finanziaria
- 3) Le domande vanno corredate del programma di utilizzo della struttura, del piano dei costi e dei ricavi e indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati.
- 4) La convenzione dettaglia gli obblighi del contraente ivi compreso l'importo del deposito cauzionale e di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese gravanti sul Comune per il mantenimento del bene.
- 5) La domanda   istruita dal responsabile dell'U.O. "Servizi Sociali" che con le facolt  e gli obblighi propri del responsabile del procedimento ne attesta la rispondenza ai criteri di cui al comma 1. Il responsabile verifica altres  l'efficacia e la produttivit  della attivit  proposta.
- 5) Qualora l'attivit  venga svolta in maniera difforme da quanto proposto la Giunta delibera la revoca del assegnazione del bene.

Art. 8

(Soggetti)

- 1) I soggetti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 devono depositare presso il competente servizio comunale copie dello Statuto, presentare annualmente bilancio preventivo, conto consuntivo e relazione sulla attività svolta e dichiarare il numero dei soci aderenti.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 collaborano con il responsabile della unità organizzativa "Servizi Sociali" l'eventuale verifica dei dati comunicati.
- 3) Per i soggetti che operano nel campo della assistenza il deposito di cui al comma 1 é sostituito dalla iscrizione al registro comunale di cui agli articoli 15 e 17 della D.R. 43/86.
- 4) I privati depositano copia del provvedimento amministrativo che autorizza la ditta all'esercizio della attività sulla cui base sono concessi i benefici di cui al presente regolamento.
- 5) Il deposito non é dovuto per enti pubblici per associazioni a carattere nazionale le cui caratteristiche e cui attività siano note per la evidente rilevanza. Il deposito é comunque dovuto per le sezioni locali d tali associazioni.

Art. 9 (Sussidi)

Il Comune provvede all'erogazione di sussidi di carattere assistenziale e sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'esercizio di funzioni sociali e nel rispetto dei criteri e di parametri stabiliti in applicazione della L.R. n. 43/88.

Art. 10 (Ausili finanziari)

Rientrano in tale categoria gli aiuti sotto forme di erogazione di denaro ad Enti Associazioni aggregazioni varie in relazione alle finalità che tali organizzazioni perseguono.

Il Comune concede ausili finanziari solo ad organizzazioni che svolgono attività benemerite nei settori della cultura, dello sport, delle attività ricreative, della solidarietà sociale.

Per le procedure di concessione si fa riferimento a quanto previsto nel precedente art. 4 in materia concessione di contributi.

Art. 11 (Vantaggi economici)

Appartengono a queste categorie quei provvedimenti del Comune che, pur non avendo ad oggetto trasferimenti di denaro assumono comunque una valenza economica per i destinatari:

Si specificano le seguenti fattispecie.

1) Concessione della sala consiliare e delle altre sale o locali comunali

La sala consiliare e gli altri locali o spazi comunali possono essere dati in uso ai richiedenti per incontri, convegni e manifestazioni con le modalità ed i limiti previsti dall'apposito

regolamento previo pagamento delle tariffe all'uso stabilite.

Alla domanda d'uso dovrà essere allegata esplicita dichiarazione di:

- **riconoscersi nei principi costituzionali democratici;**
- **non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste, neonaziste, razziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa, finalizzata alla ricostituzione del Partito Fascista;**
- **non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza;**
- **non compiere manifestazioni esteriori, anche a mezzo social network, di carattere fascista e/o nazista, omofobo, sessista, che non rispettino la legge "Scelba" ed i principi della Costituzione.**

2) Concessione in uso delle palestre alle associazioni, società e gruppi sportivi

Le palestre scolastiche possono essere concesse in uso ad associazioni, società e gruppo sportivi, subordinatamente al parere favorevole delle competenti autorità scolastiche previo pagamento delle tariffe vigenti.

L'accoglimento delle richieste deve rispettare strettamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3) Esonero totale e parziale del pagamento di contribuzioni

L'esonero totale o parziale del pagamento delle quote di trasporto per la scuola dell'obbligo (materna, elementare e media) nonché del pagamento delle contribuzioni per il servizio di mensa scolastica é concesso con deliberazione della Giunta sulla base dell'istruttoria svolta dall'istruttore responsabile della U.O. Servizi Sociali in presenza di particolari condizioni di bisogno valutabili di volta in volta (es. reddito insufficiente del nucleo familiare, stato di disoccupazione, stato di salute dei componenti * del nucleo familiare, spese mediche, ecc.) * ed in presenza di particolari condizioni di disagio conseguenti scelte non dipendenti dalla volontà del richiedente".*(Integr. C.C. n.93/1995)

4) Concessione in uso di beni comunali e forniture di personale

Il Comune concede ad enti o associazioni non aventi scopi di lucro l'uso di beni comunali e provvede fornire le prestazioni del proprio personale dipendente per manifestazioni aventi carattere culturale, sportivo e ricreativo.

Le predette concessioni sono disposte a titolo gratuito purché si verifichino le seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa rientra tra i compiti istituzionali del comune;
- b) la manifestazione é aperta a tutti i cittadini.

6) Rateizzazione di tributi, corrispettivi ed altre somme da corrispondere al Comune

Il Comune può concedere la rateizzazione di tributi, corrispettivo ed altre somme dovute dai privati cittadini.

Tale rateizzazione viene concessa dalla Giunta sulla base dell'Istruttoria svolta dall'Istruttore Responsabile della U.O. Servizi Sociali in presenza di particolari condizioni di bisogno dei richiede valutabili di volta in volta.

Art. 12 (Disposizioni finali)

- 1) Le domande tese ad ottenere i benefici del presente regolamento devono indicare il nome del legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo o consegnato il bene.
All'atto dell'effettiva erogazione del contributo o della sovvenzione o del sussidio, a cura dell'Ufficio Ragioneria del Comune dovrà essere acquisita la dichiarazione prevista all'art. 7 della legge 19.3.1990 n. 55 resa dal legale rappresentante dell'Ente o associazione.
- 2) Le decisioni adottate in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente regolamento sono comunicate al richiedente. Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.
- 3) Sugli atti assegnati dal presente regolamento alla competenza dei funzionari é ammesso ricorso al Sindaco.
- 4) Per i casi non specificatamente previsti si applicano le procedure previste per i contributi all'articolo 4.

Art. 13 (Finanziamento)

Le concessioni delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi previsti nel presente regolamento son disposte nei limiti dei finanziamenti all'uopo disponibili nel bilancio di previsione dell'anno di competenza.

Art. 14 (Disposizioni transitorie)

Per l'anno 1990 non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento

In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 4 della legge n. 241/90 le istruttorie e gli att cui al presente regolamento sono assegnati alla competenza dell'Istruttore responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.